



**COMUNICATO UFFICIALE N. 163**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 140/AA al n. 142/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 24 SETTEMBRE 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 140/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1170 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Emiliano FRANCESCHINI, Daniele FORTUNA, e della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIANO FRANCESCHINI, Allenatore Uefa B all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società 7 MULINI FIMON, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 33, comma 1, 37, comma 1 e 2, e all'art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, all'art. 38, commi 1 e 4, e all'art. 40, comma 2, delle NOIF, in quanto nel corso della Stagione Sportiva 2023 – 2024, pur essendo tesserato come calciatore con la società 7 MULINI FIMON, ha svolto, privo di tesseramento, attività di allenatore nel settore giovanile della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY;

DANIELE FORTUNA, Presidente e Legale Rappresentante della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 33, comma 1, e all'art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, all'art. 38, commi 1 e 4, e all'art. 40, comma 2, delle NOIF, per aver consentito, o comunque non impedito che il Sig. Emiliano Franceschini, nel corso della Stagione Sportiva 2023 – 2024, svolgesse, privo di tesseramento, attività di allenatore nel settore giovanile della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY nonostante fosse già tesserato come calciatore per la società 7 MULINI FIMON;

SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Emiliano Franceschini e dal Sig. Daniele Fortuna, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emiliano FRANCESCHINI e Daniele FORTUNA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per

il Sig. Emiliano FRANCESCHINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele FORTUNA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1117 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Giovanni CANZONIERI, Alessandro NIGRO, e della società A.S.D. GAME SPORT RAGUSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI CANZONIERI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Game Sport Ragusa all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 62, comma 4, e 66, commi 2 bis, e 3, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Game Sport Ragusa, consentito e comunque non impedito che nel corso della gara Game Sport Ragusa – Teamsport Millennium del 5.4.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionali, si introducesse all'interno del recinto di gioco il Sig. Alessandro Nigro, soggetto tesserato per la società Pro Ragusa non iscritto in distinta e non previamente identificato;

ALESSANDRO NIGRO, Allenatore tesserato per la società Pro Ragusa all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66, commi 2 bis, e 3, delle N.O.I.F., per essersi lo stesso indebitamente introdotto all'interno del recinto di gioco nel corso della gara Game Sport Ragusa – Teamsport Millennium del 5.4.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionali, pur essendo lo stesso tesserato per la società Pro Ragusa, non iscritto in distinta e non previamente identificato; lo stesso Sig. Alessandro Nigro, inoltre, ha fornito al direttore di gara generalità non veridiche;

A.S.D. GAME SPORT RAGUSA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giovanni CANZONIERI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni CANZONIERI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GAME SPORT RAGUSA, e dal Sig. Alessandro NIGRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni CANZONIERI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro NIGRO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GAME SPORT RAGUSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1149 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Nicola LAZZARO, Giuseppe BUZZO, e della società A.S.D. VERDE ISOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA LAZZARO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. Verde Isola all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Verde Isola militante nel girone A del campionato Juniores Regionali Under 19, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;

GIUSEPPE BUZZO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Verde Isola all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, attribuito al Sig. Nicola Lazzaro, dirigente tesserato per la società A.S.D. Verde Isola, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Juniores Regionali Under 19, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VERDE ISOLA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sigg. Nicola LAZZARO e Giuseppe BUZZO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola LAZZARO, e dal Sig. Giuseppe BUZZO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VERDE ISOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola LAZZARO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BUZZO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VERDE ISOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina